

Informazioni relative ad omesso o ritardato pagamento

Art. 28 del Regolamento Comunale – SANZIONI

Ai sensi del D.L. 201/2011, art. 14 commi da 39 a 43,

- in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, ovvero
- *Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al **trenta per cento** di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.*
- *Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.*
- *Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.*

Se il versamento è tardivamente eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione amministrativa pari al 2 (due)% per ogni giorno di ritardo (previsione introdotta dall'art. 23, comma 31, D.L. 98/2011)

- in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione **dal 100 (cento)% al 200 (duecento)%** del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)
- in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione **dal 50 (cinquanta)% al 100 (cento)%** del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00)
- in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione **da € 100,00 (cento/00) a € 500,00 (cinquecento)**
- le sanzioni di cui sopra sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

Gli interessi di mora sono computati nella misura del vigente tasso legale e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 29 del Regolamento Comunale – RISCOSSIONE COATTIVA

In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.